

12) LE IMPRESE. LE TUTELE PREVISTE.

Decreto Legge n. 9 del 2 MARZO 2020.

Effetti sui mutui.

Ai sensi dell'art. 6 del decreto, le imprese, collocate nei territori indicati nell'allegato 1 del DPCM del 1° marzo 2020 e che hanno ottenuto mutui a tassi agevolati da Invitalia S.p.A., possono beneficiare della **sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020** e di un **corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento**.

Tali benefici si applicano anche qualora Invitalia S.p.A. abbia già risolto il contratto di finanziamento per morosità ma il credito non sia stato ancora iscritto a ruolo ovvero quando non sia già instaurato il relativo procedimento per il recupero delle somme erogate.

Invitalia S.p.A. procederà, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.

Tali disposizioni si applicano anche alle rate di pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 relative alle transazioni già perfezionate con Invitalia S.p.A. alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Effetti sui versamenti assicurativi e camerali.

L'art. 7 del decreto stabilisce che le persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale nei comuni elencati nell'allegato 1 del DPCM del 1° marzo 2020 le sono sospesi i termini **per i versamenti assicurativi e alle camere di commercio fino al 30 aprile 2020**. Tra i versamenti sospesi rientrano quello di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 (tra cui rientrano il diritto annuale di cui ai commi 4, 5, e 6 dell'art. 18; i diritti di segreteria sull'attività certificativa volta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi; i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati; le altre

entrate derivanti da controlli o prestazioni da eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea secondo tariffe predeterminate e pubbliche poste a carico dei soggetti interessati ove non in conflitto con la disciplina UE), le sanzioni amministrative comminate alle imprese per ritardi nel versamento delle domande di iscrizione alla camera di commercio, le denunce di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995 n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa.

Tutti tali pagamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione in un'unica soluzione.

Nei confronti delle imprese contraenti di polizze di assicurazione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 ed aventi sede legale nel territorio dei Comuni indicati all'allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020 è disposta la temporanea sospensione del termine per corrispondere i premi in scadenza tra il periodo 21 febbraio 2020-30 aprile 2020.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione oppure potranno essere rateizzati entro l'anno 2020.

Anche in assenza di pagamento del premio durante il periodo di sospensione le imprese assicuratrici dovranno garantire la copertura dei rischi ed il pagamento dei sinistri.

Le misure non riguardano i contratti stipulati durante il periodo di sospensione ed i relativi premi nonché i premi unici ricorrenti per quali non sussiste obbligo di versamento.

Effetti sul Fondo di Garanzia per le PMI e le micro imprese.

Relativamente alle PMI ed alle micro-imprese, ivi comprese quelle agroalimentari, il decreto, all'art. 25, dispone l'incremento della portata del **Fondo di Garanzia per le PMI e micro imprese** (art. 2 comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996 n. 662).

Dette imprese, per un periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto, potranno avvalersi del "*Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*" con cui gli verrà concesso sostegno economico "*a titolo gratuito e con priorità*

sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro.

*Per gli **interventi di garanzia** diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli **interventi di riassicurazione** la percentuale massima di copertura e' pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato'.*

Il secondo comma dell'art. 25 dispone che le risorse del Fondo possono essere **destinate anche a favore di imprese che operano al di fuori dei territori di cui all'allegato 1 del DPCM del 1° marzo 2020.**

Misure di sostegno al comparto turistico-alberghiero.

Per quanto riguarda il sostegno al comparto turistico alberghiero, che risulta dalle prime analisi uno dei mercati più colpiti in virtù delle numerose prenotazioni cancellate e delle forti limitazioni imposte allo spostamento delle persone, le misure adottate sono previste dall'art. 8 del decreto in commento.

È stato previsto che per le imprese turistico recettive, per le agenzie di viaggio e per i tour operator con domicilio fiscale nel territorio dello Stato **sono sospesi fino al 30 aprile 2020 i termini relativi alle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23, 24 e 29 del DPR 29 settembre 1973 n. 600 ai quali le predette imprese sono tenute quali sostituti di imposta e i termini relativi agli adempimenti e versamenti di contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi assicurativi.**

Tutti i predetti versamenti saranno effettuati, senza interessi "in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020". Si precisa che ritenute, contributi e premi già versati non verranno rimborsati.

Effetti con riguardo al sostegno alle imprese esportatrici.

A sostegno del polo dell'export viene in aiuto invece l'art. 27 del decreto che prevede un potenziamento per circa 350 milioni di euro del **Fondo Simest** gestito da Sace, società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., e Simest (Società Italiana per le Imprese all'estero S.p.A.), con capitale detenuto al 76% dalla prima.

Misure di sostegno alle imprese agricole.

Al fine di sostenere anche le **imprese agricole** collocate nei territori di cui all'allegato 1 del DPCM 1°marzo 2020 che abbiano subito danni diretti o indiretti dall'emergenza COVID 19, il decreto, all'art. 33, prevede l'istituzione di un fondo rotativo con dotazione di 10 milioni di euro da cui le suddette imprese **potranno ottenere mutui a tasso zero della durata non superiore a 15 anni, diretti a estinguere i debiti bancari gravanti su dette imprese al 31 gennaio 2020.**

Decreto Legge n. 18 del 17 MARZO 2020, c.d. "Cura Italia"

Al fine di fronteggiare gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ricadenti sul tessuto socio-economico nazionale, il 17 marzo è stato emanato il decreto-legge n. 18 *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* c.d. "Cura Italia".

Vista la complessità del nuovo decreto, in questo intervento si cercherà di fare il punto sulle misure adottate per consentire alle imprese di far fronte alla crisi di liquidità e di ricavi generata dal diffondersi del virus COVID-19.

Le misure per il sostegno delle imprese, eccetto quelle di natura giuslavoristica, sono principalmente collocate nei titoli II, IV e V del decreto.

Meritano però di essere menzionati gli artt. 5, 6, 15 del Titolo I del decreto in commento.

Erogazione di finanziamenti alle imprese produttrici di dispositivi medici e di protezione individuale.

L'art. 5 prevede che la figura del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 possa erogare, per un massimo di 50 milioni euro per l'anno 2020 e mediante coordinamento con Invitalia S.p.A. in qualità di soggetto gestore della misura (che si dovrà occupare anche della rendicontazione della stessa), finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di dispositivi medici e di protezione individuale.

I finanziamenti potranno essere erogati anche a favore di aziende che rendono disponibili i dispositivi ai sensi dell'art. 34, comma 3, decreto-legge 2 marzo 2020 (*i.e.* mascherine chirurgiche e mascherine prive di marchio CE che abbiano ottenuto valutazione positiva Istituto Superiore di Sanità).

Requisizione in uso o in proprietà.

L'art. 6 consente al Capo della protezione civile, entro il limite di 150 milioni di euro per l'anno 2020, di procedere con proprio decreto, anche previa richiesta del Commissario Straordinario, alla **requisizione in uso o in proprietà** di "*presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere*" occorrenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria nonché di immobili.

Si ricorda che la requisizione, a differenza dell'espropriazione per pubblica utilità, è un istituto di emergenza che ricorre solo "*quando ricorrano gravi ed urgenti necessità pubbliche, militari o civili*" (*cfr.* art. 835 c.c.) e consiste nella privazione immediata del possesso del bene individuato.

Può essere disposta *in proprietà*, con riguardo ai soli beni mobili, ed ha effetti definitivi, mentre la requisizione *in uso* può avere ad oggetto anche beni immobili ed è limitata al tempo necessario per l'utilizzo del bene.

La requisizione *in uso* dei beni mobili non potrà eccedere i 6 mesi dalla data di apprensione del bene e si trasforma in requisizione *in proprietà* se la cosa non verrà restituita al proprietario senza alterazioni sostanziali e nel luogo in cui fu appresa o in quello indicato dal proprietario.

I beni mobili consumabili con l'uso sono requisibili solo *in proprietà*.

Le modalità per il calcolo dell'indennità di requisizione sono disciplinate al comma 4: la somma è **liquidata alla stregua dei valori correnti di mercato che i beni requisiti avevano alla data del 31 dicembre 2019 senza tener conto delle variazioni di prezzo conseguenti alle successive variazioni della domanda e dell'offerta.**

Per la requisizione in proprietà l'indennità è pari al 100% della suddetta somma mentre per la **requisizione in uso** l'indennità è pari, **per ogni mese o frazione di mesi di effettiva durata** della requisizione, **ad 1/60** del valore calcolato per la requisizione in proprietà.

Se nel decreto del Capo della protezione civile che dispone la requisizione in uso non è indicato per la restituzione un termine inferiore, l'indennità corrisposta al proprietario è provvisoriamente liquidata con riferimento al numero di mesi o frazione di mesi intercorrenti tra la data del decreto e quella del termine dell'emergenza di cui al comma 1, comunque nel limite massimo di cui al primo periodo del comma 2 (*i.e.* sei mesi).

Se la requisizione in uso della cosa viene prolungata, nonché in caso di trasformazione in requisizione in proprietà, la differenza tra l'indennità già corrisposta e quella spettante per l'ulteriore periodo, ovvero quella spettante ai sensi della lettera a) del comma 4 (*i.e.* quella disposta per requisizione in proprietà), è corrisposta al proprietario entro 15 giorni dalla scadenza del termine indicato per l'uso.

Se non viene indicato un nuovo termine di durata dell'uso dei beni, si procede ai sensi della lettera a) del comma 4 (verrà applicato il calcolo per determinare l'indennità di requisizione in proprietà).

Come anticipato sono requisibili anche i beni **immobili**.

Il Prefetto può disporre con proprio decreto la requisizione di strutture alberghiere o di altri immobili reputati idonei ad ospitare persone in sorveglianza sanitaria e in isolamento fiduciario.

Anche in questo caso è dovuta un'indennità di requisizione che viene liquidata nello stesso decreto del Prefetto nella misura dello 0,42% del valore corrente di mercato dell'immobile requisito per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione.

Se nel decreto di requisizione in uso non è indicato per la restituzione un termine inferiore, l'indennità corrisposta al proprietario è provvisoriamente liquidata con riferimento al numero di mesi o frazione di mesi intercorrenti tra la data del decreto del Prefetto e quella del termine dell'emergenza, di cui ai commi 1 e 2.

In ogni caso di prolungamento della requisizione, la differenza tra l'indennità già corrisposta e quella spettante per l'ulteriore periodo viene liquidata al proprietario entro 30 giorni dalla scadenza del termine originariamente indicato. Se non è indicato alcun termine, la requisizione si presume disposta fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza di cui al comma 1.

I decreti di requisizione non perdono efficacia in caso di contestazione, anche giurisdizionale, ai sensi dell'art. 458 d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).

Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale.

L'art. 15 dispone, al comma 2, che le imprese **che producono o che importano** mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle disposizioni vigenti possano inviare all'Istituto superiore di sanità una autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000 attestano le caratteristiche tecniche dei dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza vigenti. L'Istituto superiore di Sanità risponde alle suddette richieste nel termine di 3 giorni dall'invio della predetta autocertificazione.

Al comma 3 è previsto che i **produttori, gli importatori ed i distributori** dei suddetti dispositivi che intendano avvalersi della deroga disposta dal comma 1 devono inviare un'autocertificazione all'INAIL simile a quella prevista dal comma 2.

Le **aziende produttrici e gli importatori**, entro 3 giorni dall'invio dell'autocertificazione da parte dei produttori, importatori e distributori, **devono trasmettere all'INAIL ogni**

elemento utile al fine di validare i dispositivi. Dopo ulteriori 3 giorni, l'INAIL si pronuncia sulla rispondenza dei dispositivi alle norme vigenti.

Rimane fermo quanto previsto dall'art. 34, decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

*

Passiamo adesso alle misure contenute nel Titolo III del decreto "*Misure di sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario*".

Effetti sul Fondo di Garanzia per le PMI e le micro imprese.

Ampliando e parzialmente modificando quanto già disposto dal decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9 all'art. 25, l'**art. 49** del decreto Cura Italia ha stabilito che per un periodo di **9 mesi** dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 2020 n. 18, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della legge n. 662/1996:

- le PMI e le micro imprese potranno ottenere, mediante l'utilizzo del Fondo centrale di garanzia per le PMI, garanzie bancarie a titolo gratuito per un importo massimo, per singola impresa, pari a 5 milioni di euro;
- la copertura dell'80% dell'ammontare di **ciascuna operazione di finanziamento** per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro mentre, per gli interventi di **riassicurazione**, la percentuale di copertura sale al 90% dell'importo garantito dal Consorzio di garanzia collettiva dei fidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80% e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;
- la garanzia del Fondo a fronte di operazioni di **rinegoiazione di vecchi finanziamenti** del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al beneficiario di un credito aggiuntivo del valore almeno del 10% dell'importo del debito residuo del finanziamento rinegoziato;
- per le operazioni ammesse alla garanzia del Fondo per le quali le banche o altri intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione

del pagamento di rate di ammortamento o della sola quota capitale, l'estensione della durata del Fondo è aumentata;

- rimane fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 2 del decreto interministeriale del 6 marzo 2017 "*Nuove modalità di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per pmi e articolazione delle misure di garanzia*" - che esclude l'applicazione del modello di valutazione le operazioni finanziarie riferite a nuove imprese, start up o incubatori certificati quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3 del decreto interministeriale 26 aprile 2013; le operazioni di microcredito; le operazioni di importo non superiore a 25.000,00 euro per beneficiario ovvero non superiore a 35.000,00 euro presentate da soggetto garante autorizzato; le operazioni a rischio tripartito - la probabilità di inadempimento delle imprese è determinata sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019;
- sono escluse dalla misura le imprese definite "*in difficoltà*" ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 o comunque quelle che presentano esposizioni classificate come "*sofferenze*" o "*inadempienze probabili*" secondo la disciplina bancaria;
- è sospeso il versamento della commissione di euro 300 per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'art. 10, comma 2 decreto interministeriale 6 marzo 2017;
- per investimenti immobiliari nel settore turistico-alberghiero di durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia sui finanziamenti;
- per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati ad imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19 o a settori particolarmente colpiti dalla stessa, la quota della *tranche junior* dell'investimento coperta dal Fondo PMI può essere

- elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti;
- il Fondo PMI può garantire finanziamenti, con copertura all'80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3.000,00 euro erogati da banche, intermediari finanziari indicati all'art. 106 T.U.B. e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni danneggiati dall'emergenza COVID-19. In tali casi l'intervento del Fondo è concesso gratuitamente e senza valutazione;
 - le Amministrazioni di settore possono conferire risorse al Fondo PMI al fine di costituire sezioni specializzate mentre i soggetti già titolari di Sezioni speciali del Fondo PMI, o di programmi UE che ne integrano le risorse, possono assicurare il loro apporto al fine di innalzare la percentuale massima garantita dal Fondo sino all'80% in garanzia diretta e fino al 90% in riassicurazione;
 - gli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo sono prorogati per tre mesi.

La dotazione del Fondo potrà essere incrementata mediante versamento di contributi, oltre che dai soggetti di cui all'art. 11, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, anche da organismi privati.

Sono aumentate le garanzie del Fondo PMI sui portafogli di investimenti erogati a PMI e microimprese da banche ed intermediari bancari ivi comprese le garanzie su portafogli di minibond assicurando un ammontare di risorse libere, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85% della dotazione disponibile del Fondo.

Gli operatori di microcredito in possesso del requisito di piccola media impresa possono beneficiare gratuitamente nella misura massima dell'80% del finanziamento e, con riguardo *"alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati"*, senza valutazione del merito creditizio, in caso di finanziamenti concessi

loro da banche e intermediari finanziari volti alla concessione di microcredito e innalzando fino a 40.000,00 euro la soglia massima dei finanziamenti concedibili ex art. 111, comma 1, lett. a), d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 49 del Cura Italia si applicheranno anche alle garanzie disposte in favore di imprese agricole e della pesca, di cui all'art. 17, comma 2, d.lgs. 29 marzo 2004 n. 102, e sono stati assegnati 80 milioni all'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).

L'art. 51 del decreto Cura Italia dispone invece che i contributi annui e le altre somme corrisposte, ad eccezione di quelle dovute a titolo di sanzione, sono deducibili dai contributi previsti al comma 22 dell'art. 13 decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito in legge in legge 24 novembre 2003, n. 326.

La misura è volta ad impedire che le PMI subiscano un innalzamento dei costi delle commissioni per le garanzie concesse dai confidi di cui all'art. 112 T.U.B.

Il secondo comma parifica la natura giuridica degli Organismi di vigilanza di cui agli artt. 112 *bis* e 113 T.U.B. a quella degli Agenti e Mediatori creditizi escludendo la loro natura di organismi pubblici.

Al fine di sostenere il credito all'esportazione in settori danneggiati dall'emergenza sanitaria, ai sensi dell'**art. 53** del decreto Cura Italia, il MEF è autorizzato a rilasciare a SACE S.p.A., con proprio decreto, la garanzia di Stato di cui all'art. 6, comma 9 *bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326, per operazioni nel settore crocieristico deliberate da SACE S.p.A. entro la data di entrata in vigore del decreto.

L'art. 55 disciplina le **misure di sostegno finanziario** alle imprese modificando l'art. 44 *bis* del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58.

È concessa la possibilità, per le società che cedano a titolo oneroso crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti (c.d. *crediti deteriorati*) **di trasformare**, alla data della cessione, **le attività per imposte anticipate** (c.d. DTA – *deferrer tax asset*) per i seguenti componenti - perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, alla data della cessione; importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. *eccedenze ACE*, previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 c.d. "decreto Monti"), non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione - **in credito d'imposta**.

È possibile trasformare in credito d'imposta anche DTA non iscritte a bilancio.

A partire dalla data di efficacia di cessione dei crediti, per la società cedente non saranno computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'art. 84 del TUIR, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito di imposta ai sensi del nuovo 44 *bis* e non saranno considerate come deducibili le eccedenze ACE relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del nuovo art. 44 *bis*.

Il limite di componenti che possono generare attività per imposte anticipate trasformabili è pari al 20% dei crediti ceduti.

I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo di 2 miliardi di euro tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 tra società tra loro legate ex art. 2359 c.c. e dalle società controllate dallo stesso soggetto, anche indirettamente.

I crediti d'imposta non saranno produttivi di interessi potranno essere ceduti nelle previste modalità e non concorrono né alla formazione del reddito dell'impresa (ma dovranno essere dichiarati comunque) né alla base imponibile dell'imposta generale sulle attività produttive. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è sottoposta all'esperimento dell'opzione di cui all'art. 11, comma 1, decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59. L'articolo in commento non si applica alle società in accertato stato di dissesto o in rischio di dissesto ex art. 17, d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 o in stato d'insolvenza ex art. 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'art. 2, comma 1, lett. b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

L'art. 56 prevede alcune **misure per il sostegno finanziario di piccole e medie imprese colpite direttamente dall'emergenza COVID-19 aventi sede in Italia così come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003.**

Le suddette imprese hanno diritto alle seguenti misure di sostegno per le esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari:

- gli importi accordati in virtù di aperture di credito a revoca o per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti già esistenti al 29 febbraio 2020 o, se superiori, al 17 marzo 2020, **non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020** (comma 2 lett. a));
- i contratti di prestito non rateale con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 sono **prorogati senza alcuna formalità al 30 settembre 2020** (comma 2, lett. b));
- il pagamento di rate o canoni di leasing per mutui o altri finanziamenti a rimborso rateale **in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020** ed il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato in modo da non gravare entrambe le parti. Le imprese potranno comunque chiedere di sospendere solo i rimborsi in conto capitale (comma 2, lett. c)).

Le misure saranno fruibili dalle imprese che abbiano dichiarato, ex art. 47, D.P.R. n. 445/200, alle banche o intermediari finanziari, di aver ricevuto temporanea carenza di liquidità dall'emergenza COVID-19.

Dietro richiesta del soggetto finanziatore le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 2 dell'art. 56 sono garantite da una sezione speciale del Fondo PMI nel seguente modo:

- a) per un importo pari al 33% i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lett. a);

- b) per un importo pari al 33% i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai sensi del comma 2, lett. b);
- c) per un importo pari al 33% le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing in scadenza il 30 settembre e che siano state sospese ai sensi del comma 2, lett. c).

Tale garanzia della sezione speciale del Fondo ha natura *sussidiaria* ed è concessa a titolo gratuito; copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale.

Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un importo non inferiore al 6% dell'importo garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.

Le misure di sostegno di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 56 del decreto Cura Italia verranno realizzate senza l'autorizzazione dei soggetti erogatori dei finanziamenti e con automatico allungamento del contratto di provvista in base al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle medesime condizioni del contratto originario.

La garanzia fornita dal Fondo potrà essere escussa solo se entro i 18 mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 2 dell'art. 56 Cura Italia siano state avviate le procedure esecutive in relazione a:

- (i) l'inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui al comma 2, lettera a);
- (ii) il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi del comma 2, lettera b);
- (iii) l'inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 2, lettera c).

Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore della banca, entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 6 e il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo di cui al comma 8.

Ulteriore misura di sostegno è stabilita dall'**art. 58** che dispone che per i finanziamenti concessi ex art. 2 decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 convertito in legge 29 luglio 1981, n. 394 (*"Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane"*) può essere disposta una

sospensione fino a 12 mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso del 2020 con conseguente adeguamento del piano di ammortamento.

Militerni & Associati
Dott. Mario Minucci